

ALLEGATO "A" d  
N. 1036 di raccolta

Repertorio n. 91.519

Raccolta n. 22.135

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA FONDAZIONE  
"La Verdesca"  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventinove del mese di ottobre duemilaventi

**29 ottobre 2020**

In Napoli, al Largo Vasto a Chiaia n. 82, presso la sede della Fondazione, alle ore dieci.

Innanzitutto a me **Giovanni Cesaro**, notaio in Napoli, con studio ivi alla via S. Caterina a Chiaia n. 19, iscritto nel ruolo dei distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

**SONO PRESENTI**

1) **PONTECORVO CARLO**, nato a Napoli il 5 gennaio 1951, ed ivi residente alla Via Posillipo n. 50, C.F. PNT CRL 51A05 F839X, in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della Fondazione **"La Verdesca"**, con sede in Napoli al Largo Vasto a Chiaia n. 82, dove domicilia per la carica, Codice Fiscale 95090330630, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Campania al n. 214.

2) **RICCIARDI LINDA GIOVANNA**, nata a Napoli il 14 giugno 1954 e residente in Milano alla Via Gorani n. 4, C.F. RCC LDG 54H54 F839F;

3) **PONTECORVO RICCIARDI MICHELE**, nato a Napoli il 23 luglio 1984 ed ivi residente alla Via Posillipo n. 50, C.F. PNT MHL 84L23 F839Y.

Io notaio sono certo dell'identità personale e qualità dei costituiti i quali

**DICHIARANO**

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione e

**RICHIEDONO**

di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue.

**COSTITUZIONE DELL'ADUNANZA**

Assume la presidenza ai sensi dell'art.10 dello statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pontecorvo Carlo, il quale

**CONSTATA**

- che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente:

- se stesso, Presidente;
- Ricciardi Linda Giovanna, sopra generalizzata, Consigliere;
- Pontecorvo Ricciardi Michele, sopra generalizzato, Consigliere.

I Consiglieri Pontecorvo Carlotta e Pontecorvo Adriana non sono presenti, hanno giustificato la loro assenza e hanno dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto all'ordine del giorno;

- che del Collegio dei Revisori non sono presenti Forte Carlo Maria, Massara Filippo e Di Cicco Carlo, i quali hanno giustificato la loro assenza;

- che l'adunanza è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora mediante avviso inviato a mezzo mail, i Consiglieri e i Revisori ne hanno confermato la ricezione, contenenti l'indicazione delle materie da trattare.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'adunanza ed apre la discussione sull'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione e precisamente:

Modifiche allo Statuto, anche per adeguamento alle norme previste dal Codice del Terzo settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 ed in particolare degli articoli: 1 (Denomi-

Registrato  
presso l'Ufficio Territoriale  
di NAPOLI DP I  
in data 5 NOVEMBRE 2020  
al n. 38175 Serie 1T  
Versate al concessionario della  
riscossione: € 356,00  
di cui € 156,00 per imposta  
di bollo



nazione), 4 (Scopo), 5 (Patrimonio della Fondazione), 7 (Organi della Fondazione), 8 (Consiglio di Amministrazione), 9 (Compiti del Consiglio di Amministrazione), 10 ( Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 13 (Collegio dei Revisori dei Conti), 14 (Esercizio Finanziario). Introduzione di un nuovo art. 15 (Libri), rinumerazione con modifiche degli articoli successivi 16 (Estinzione della Fondazione), 17 (Clausola Arbitrale), 18 (Foro Competente), 19 (Clausola di Rinvio) e introduzione del nuovo articolo 20 (Clausola Transitoria).

#### **DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE**

Il Presidente fa presente che si rende necessario adeguare lo statuto vigente alle norme previste dal Codice del Terzo settore, ai sensi del D.lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni ed invita i presenti a deliberare in merito.

Dopo breve discussione il Presidente accerta che i presenti, per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri

#### **DELIBERANO**

1) di modificare la denominazione della Fondazione introducendo l'acronimo "ETS" nella denominazione e modificando conseguentemente l'articolo 1 dello statuto relativo alla denominazione nel modo seguente:

##### **"ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita la fondazione denominata "La Verdesca - ETS".

2) di modificare il primo comma dell'articolo 4 relativo allo Scopo della Fondazione nel modo seguente:

"1. La Fondazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale fornendo, nell'ambito della Regione Campania, aiuto e assistenza a soggetti portatori di handicap con tipologia anche psichica al fine di promuovere la loro indipendenza fisica, sociale ed economica, altresì prestando attività di consulenza a chiunque si occupi dei loro problemi, con particolare riferimento ai loro prossimi congiunti. A tale fine la Fondazione, sia direttamente che indirettamente, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:  
.....omissis...."

3) di modificare l'articolo 5, relativo al Patrimonio aggiungendo i seguenti commi:

##### **ART. 5 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**

.....omissis....

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

4) di modificare l'articolo 7 relativo agli Organi della Fondazione nel modo seguente:

##### **"ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) l'Organo di Controllo;

d) il Soggetto Incaricato della Revisione Legale dei Conti (quando nominato);

e) il Comitato Scientifico (quando nominato);

f) il Direttore Scientifico (quando nominato)".

5) di modificare l'articolo 8 relativo al Consiglio di Amministrazione aggiungendo il

comma sette e precisamente:

**ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

...omissis...

7. Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.";

6) di modificare l'articolo 9 relativo ai compiti del Consiglio di Amministrazione nel modo seguente:

**"ART. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione adottare tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria per il funzionamento della fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi.

2. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto il Consiglio di Amministrazione deve redigere ogni anno il bilancio consuntivo.

3. Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti ad un Consigliere Delegato, precisando tempi e limiti della delega.

4. Non sono comunque delegabili i seguenti compiti:

a) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione per cooptazione;

b) nominare il Comitato Scientifico e, al suo interno, il Direttore Scientifico;

c) stabilire l'eventuale compenso dei Consiglieri, del Presidente, dell'Organo di Controllo, del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, del Comitato Scientifico e del Direttore Scientifico;

d) programmare, su proposta del Comitato Scientifico, l'attività della fondazione mediante l'adozione di piani e programmi annuali e pluriennali;

e) deliberare in merito alle modifiche dello statuto;

f) deliberare in merito alla costituzione e/o alla partecipazione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, a società e consorzi, nonché, previo parere del Comitato Scientifico, alla adesione ad associazioni, fondazioni od altri organismi senza scopi di lucro;

g) approvare il bilancio consuntivo annuale;

....omissis....

7) di modificare l'articolo 10 relativo alle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nel modo seguente:

**"ART. 10 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, su convocazione del Presidente della fondazione con almeno cinque giorni di preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora, il giorno e l'elenco delle materie da trattare.

2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste l'Organo di Controllo.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ivi compresi gli astenuti.

4. Il Consiglio, inoltre, delibera validamente, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, quando è presente in adunanza la totalità dei suoi membri e l'Organo di Controllo.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.



6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

7. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso...omissis...";

8) di modificare l'articolo 13 relativo al Collegio dei Revisori dei Conti nel modo seguente:

**"ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI (quest'ultimo se nominato)**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, anche monocratico.

2. L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.";

9) di modificare il secondo e terzo comma dell'articolo 14 relativo all'Esercizio Finanziario nel modo seguente:

**"ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

.....omissis...

2. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

3. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.....omissis...";

10) di introdurre un nuovo articolo 15 relativo ai libri sociali, nel modo seguente:

**"ART. 15 - Libri**

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno 3 (tre) giorni."

11) di rinumerare i vecchi articoli: 15 (Estinzione della Fondazione), che diventa articolo 16; 16 (Clausola Arbitrale) che diventa 17; 17 (Foro Competente) che diventa 18; 18 (Clausola di Rinvio) che diventa articolo 19 e di modificare quest'ultimo nel modo seguente:

**"ART. 19 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano nell'ordine, le disposizioni del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche), del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.";

12) di introdurre il nuovo articolo 20 relativo alla clausola transitoria nel modo seguente:

**"ART. 20 - CLAUSOLA TRANSITORIA**

L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione (Art.1) sarà efficace solo successivamente e per l'effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

13) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare allo statuto approvato tutte le modifiche aggiunte e/o soppressioni che si rendessero utili e/o necessarie.

L'efficacia dell'acronimo ETS nella denominazione (Art.1) sarà efficace solo successivamente e per l'effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente, quindi, dà lettura del testo aggiornato dello statuto approvato espressamente e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore dieci e dieci

Le spese del presente verbale sono a carico della Fondazione.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su tre fogli per dodici facciate, ho dato lettura, unitamente allo statuto, ai costituiti che l'approvano.

Sottoscritto alle ore dieci e quindici

FIRMATO: CARLO PONTECORVO

LINDA GIOVANNA RICCIARDI

MICHELE PONTECORVO RICCIARDI

GIOVANNI CESÀRO (sigillo)

ALLEGATO "A" al n. 22.135



**STATUTO DELLA FONDAZIONE**  
**"La Verdesca - ETS"**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita la fondazione denominata "La Verdesca - ETS".

**ART. 2 - SEDE**

1. La fondazione ha sede in Napoli al Largo Vasto a Chiaia n. 82.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite delegazioni, uffici, sedi secondarie, uffici locali e rappresentanze, nell'ambito della Regione Campania, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo.

**ART. 3 - DURATA**

La fondazione ha durata illimitata.

**ART. 4 - SCOPO**

1. La Fondazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale fornendo, nell'ambito della Regione Campania, aiuto e assistenza a soggetti portatori di handicap con tipologia anche psichica al fine di promuovere la loro indipendenza fisica, sociale ed economica, altresì prestando attività di consulenza a chiunque si occupi dei loro problemi, con particolare riferimento ai loro prossimi congiunti. A tale fine la Fondazione, sia direttamente che indirettamente, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
  - a) sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale e i servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità di alloggio nei diversi quartieri, centri socio-riabilitativi ed educativi, al fine di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;
  - b) istituire e gestire centri di medicina riabilitativa, residenze sanitarie assistite ed altre strutture secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, privatamente o in convenzione con il S.S.N., nonché servizi anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali e altre strutture convenzionate con il S.S.N. finalizzati ad offrire l'aiuto per il riequilibrio fisico, psichico e morale di persone in stato di handicap e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro anche indiretto;
  - c) prestare servizi di assistenza a persone fisiche disabili per il raggiungimento di una migliore qualità di vita promuovendone l'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
  - d) realizzare strutture ricettive unitamente a palestre per la rieducazione fisica e la pratica di vari sport a livello terapeutico;
  - e) fornire un adeguato supporto psicologico-morale ai pazienti nonché ai familiari e/o persone a loro vicini;
  - f) prestare collaborazione alle aziende sanitarie ed ospedaliere per il reinserimento sociale della persona disabile;
  - g) promuovere e/o curare direttamente la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire, anche in convenzione, corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo (ex D.P.R. n. 970 del 31 ottobre 1975 e successive modificazioni) o equipollenti, autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dal Ministero dell'Università o della Ricerca Scientifica o dagli altri Enti com-

petenti;

h) istituire e gestire corsi di laurea, scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento aventi ad oggetto l'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap;

i) istituire e gestire centri di ricerca scientifica;

l) attuare e sostenere iniziative ed interventi appropriati nell'ambito sociale, giuridico, culturale, economico, socio-assistenziale, sanitario, formativo-educativo, lavorativo e di ricerca ed ogni altra attività rispondente allo scopo della fondazione.

2. L'attività della fondazione dovrà integrarsi con gli indirizzi della programmazione statale e regionale in materia e dovrà essere improntata al rispetto dei principi di imparzialità, solidarietà, trasparenza, efficienza ed efficacia. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti.

3. La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse ed accessorie a quelle istituzionali in considerazione del carattere integrativo delle stesse.

4. La fondazione per il perseguimento dei propri scopi istituzionali potrà, tra l'altro:

a) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;

b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle della fondazione;

c) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, partecipare, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, in società, consorzi, enti ed altri organismi;

d) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti.

#### **ART. 5 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dalla fondatrice;

b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono destinate ad incrementare il patrimonio;

e) dai contributi al fondo di dotazione dello Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

2. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per finalità diverse.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori



ed altri componenti degli organi.

#### **ART. 6 - RENDITE**

1. La fondazione ha facoltà di compiere, nei modi e nei termini delle leggi vigenti, qualsiasi atto necessario a procurare i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo.

2. In particolare la fondazione provvede al conseguimento del suo scopo con l'utilizzazione delle rendite ricavate dal fondo di dotazione e dai beni che a qualunque titolo perverranno alla stessa da Pubbliche Istituzioni o da privati, compresi tutti i titoli di stato, titoli garantiti dallo stato, azioni, obbligazioni, denaro liquido, beni mobili in genere e beni immobili nonché con i contributi, sovvenzioni, elargizioni ed ogni altro provento a qualsiasi titolo pervenuto e non imputato a patrimonio.

3. Il Consiglio di Amministrazione, mediante delibera, provvederà al riutilizzo delle rendite, ovvero degli altri proventi, nel modo che riterrà opportuno al fine di realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse, sempre nei limiti dello scopo della fondazione.

#### **ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti (quando nominato);
- e) il Comitato Scientifico (quando nominato);
- f) il Direttore Scientifico (quando nominato).

#### **ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal fondatore, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. In caso di decadenza, dimissione o morte di un solo Consigliere il Consiglio di Amministrazione provvede, a maggioranza semplice, alla sua sostituzione per cooptazione. Il sostituto così nominato resta in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio. Ai fini della ricostituzione dell'organo, il fondatore procede entro trenta giorni a nominare il nuovo Consiglio.

5. Nel caso in cui, per qualsiasi causa non possa più esprimersi o attuarsi la volontà del fondatore in merito alla designazione dei consiglieri, la loro sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

6. In ogni caso sarà di diritto componente del Consiglio di Amministrazione il discendente in linea retta più prossimo e più anziano del fondatore.

7. Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

#### **ART. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione adottare tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria per il funzionamento della fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi.

2. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto

Il Consiglio di Amministrazione deve redigere ogni anno il bilancio consuntivo.

3. Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti ad un Consigliere Delegato, precisando tempi e limiti della delega.

4. Non sono comunque delegabili i seguenti compiti:

- a) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione per cooptazione;
- b) nominare il Comitato Scientifico e, al suo interno, il Direttore Scientifico;
- c) stabilire l'eventuale compenso dei Consiglieri, del Presidente, dell'Organo di Controllo, del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, del Comitato Scientifico e del Direttore Scientifico;
- d) programmare, su proposta del Comitato Scientifico, l'attività della fondazione mediante l'adozione di piani e programmi annuali e pluriennali;
- e) deliberare in merito alle modifiche dello statuto;
- f) deliberare in merito alla costituzione e/o alla partecipazione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, a società e consorzi, nonché, previo parere del Comitato Scientifico, alla adesione ad associazioni, fondazioni od altri organismi senza scopi di lucro;
- g) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- h) predisporre ed approvare i regolamenti della fondazione;
- i) deliberare in merito all'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dello scopo della fondazione e dei limiti di cui al presente statuto;
- l) deliberare in merito all'eventuale estinzione della fondazione, nominando l'Organo Liquidatore.

#### **ART. 10 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, su convocazione del Presidente della fondazione con almeno cinque giorni di preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora, il giorno e l'elenco delle materie da trattare.

2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste l'Organo di Controllo.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ivi compresi gli astenuti.

4. Il Consiglio, inoltre, delibera validamente, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, quando è presente in adunanza la totalità dei suoi membri e l'Organo di Controllo.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;



- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

7. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario.

#### **ART. 11 - PRESIDENTE.**

1. Il Presidente della fondazione è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti nominati dal fondatore.

2. Il Presidente promuove e coordina tutte le attività della fondazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

3. Egli ha la rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

4. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

5. Il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della fondazione.

6. Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dal Presidente medesimo entro e non oltre un mese dell'adozione del provvedimento.

7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.

8. Il Presidente decade con il Consiglio che lo ha eletto.

#### **ART. 12 - COMITATO SCIENTIFICO E DIRETTORE SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Scientifico è organo tecnico-consultivo della fondazione.

2. Compiti del comitato scientifico sono:

- a) predispone i programmi, i progetti ed il piano delle attività della fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- b) predispone e cura l'attuazione dei programmi degli eventi formativi ed informativi, ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione;
- c) fornisce pareri e consulti al Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo statuto o su richiesta.

3. Il Comitato scientifico è composto da tre a cinque membri. I componenti durano in carica tre anni e decadono in ogni caso tutti con il Consiglio di Amministrazione che li ha eletti. I componenti possono essere rieletti.

4. Tra i componenti del Comitato Scientifico il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Scientifico che presiede e coordina i lavori del Comitato.

#### **ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI (quest'ultimo se nominato)**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, anche monocratico.

2. L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

3. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della fondazione, o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio stesso.

6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, in via prioritaria, per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti e, in via graduata, per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve.

#### **ART. 15 - LIBRI**

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno 3 (tre) giorni.

#### **ART. 16 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

1. La fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 c.c.
2. In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione, con voto assunto con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso, determinandone i relativi compensi.
3. In caso di estinzione della fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che residua ~~dalla liquidazione ad altri enti~~ che perseguono finalità analoghe. Fermo restando il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.lgs. 2017/117.

#### **ART. 17 - CLAUSOLA ARBITRALE**

1. Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Le nomine dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla designazione del primo arbitro.
3. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto, rendendo il loro lodo entro novanta giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato.
4. La sede dell'arbitrato sarà Napoli.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia di natura giudiziarie non rientrante nella competenza del Collegio Arbitrale il Foro competente sarà il Foro di Napoli.

#### **ART. 19 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano nell'ordine, le disposizioni del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche), del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

#### **ART. 20 - CLAUSOLA TRANSITORIA**

L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione (Art.1) sarà efficace solo successivamente e per l'effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

FIRMATO: CARLO PONTECORVO  
LINDA GIOVANNA RICCIARDI  
MICHELE PONTECORVO RICCIARDI  
GIOVANNI CESÀRO (sigillo)

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e consta di dodici facciate.

Si rilascia per uso consentito.

Napoli, 5 NOVEMBRE 2020

-14-

